

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1208

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **MAROTTA VINCENZO, FUSARO, LEONE RAFFAELE**

*Presentata il 15 maggio 1959*

Norme integrative dell'articolo 28, secondo comma,  
della legge 13 marzo 1958, n. 165

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165, stabilisce, per il personale insegnante, direttivo ed ispettivo cessato dal servizio nel periodo 1° luglio 1956-31 dicembre 1957, la riliquidazione del trattamento di quiescenza in base alla carriera ricostruita secondo disposizioni della legge medesima e con la medesima decorrenza (1° gennaio 1958).

Tale norma che ha accolto le giuste aspirazioni delle categorie interessate, è venuta però ad aggravare la sperequazione già esistente tra il trattamento di coloro che erano stati collocati a riposo prima e quello di coloro che sono stati collocati a riposo dopo il 1° luglio 1956. Per i primi, infatti, è rimasto fermo il disposto del 5° comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, secondo il quale la liquidazione della pensione deve avvenire « mantenendo fermo il grado o, in mancanza, la qualifica, nonché la posizione giuridica

rivestita dalla data della cessazione dal servizio ».

Detto principio, se può essere ritenuto valido per il trattamento di quiescenza dei dipendenti statali la cui carriera si sviluppa per gradi in ruoli chiusi, risulta iniquo applicato ai professori medi, che hanno prestato servizio sempre con le medesime funzioni e per i quali dovrebbe essere ovvio che a parità di lavoro prestato debba corrispondere parità di trattamento di quiescenza.

Al momento dell'approvazione della legge 13 marzo 1958, n. 165, data l'urgenza di addivenire ad una soluzione del problema del trattamento economico degli insegnanti, non si potè fare in tempo a reperire i fondi necessari per estendere a tutti gli insegnanti in pensione la ricostruzione della carriera in base alla legge stessa. Appare pertanto opportuno porre ora rimedio alla situazione di squilibrio mediante la approvazione della seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Le norme per la riliquidazione del trattamento di quiescenza di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165, si applicano anche per il personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole primarie, secondarie e artistiche statali cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1956.